

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

*AL COMUNE DI**(Provincia di Salerno)**c.a. Responsabile del Settore Urbanistico**Arch.*

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota pervenuta il 17 dicembre 2004 il Responsabile del Settore Urbanistico del Comune di ha chiesto di conoscere se l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000, sia ammissibile anche nel caso in cui i consiglieri di minoranza, venuti a conoscenza che l'ufficio urbanistica del comune si era attivato nei confronti di coloro che risultavano non avere effettuato il pagamento relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, relativi a concessioni edilizie, abbiano chiesto di conoscere:

- da quale anno l'ufficio si è attivato;*
- quante sono le pratiche interessate;*
- qual'è l'ammontare della somma presumibile, distinta per costo di costruzione e per oneri di urbanizzazione;*
- la somma e la rata e/o le rate che per ogni pratica risulta/no non pagata/e, distinta se trattasi di costo di costruzione oppure di oneri di urbanizzazione;*

- quanto, alla data del 27 ottobre 2004, per ogni pratica è stato incassato di costo di costruzione e quanto di oneri di urbanizzazione, e la relativa maggiorazione applicata.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso

intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne — in uno con la trasparenza e la piena democraticità — anche il buon andamento".

Comunque, "quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato allegghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha, inoltre, rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il

proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.”

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata specifica che “qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a

condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Dr.
Sindaco
Comune di
Piazza
.....

OGGETTO: *Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali*

Con nota, pervenuta il 12 ottobre 2004, il Comune di, nella persona del Sindaco, ha chiesto di conoscere se – fermo restando il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000 - sia obbligatorio rilasciare loro le copie fotostatiche di documenti protocollati, che però non rivestono la natura di "atti amministrativi".

Il Sindaco ha, inoltre, chiesto se sia legittima la richiesta di alcuni consiglieri comunali di avere la copia completa dei progetti e degli atti delle gare di affidamento di tutte le opere contenute nel piano delle opere pubbliche del 2003 e 2004, o se non sia possibile ravvisarsi la natura emulativa.

La Commissione, in merito ai quesiti esposti, ritiene che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte

le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la

potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne — in uno con la trasparenza e la piena democraticità — anche il buon andamento”.

Comunque, “quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il “diritto all'informazione” del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato allegghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)”.

Ciò premesso circa la specifica richiesta del Comune di relativa all'obbligatorietà o meno del “rilascio ai consiglieri comunali delle copie fotostatiche di documenti protocollati, che però non rivestono la natura di “atti amministrativi”, si osserva che il diritto di accesso è esercitabile non solo nei confronti degli “atti amministrativi” in senso tecnico ma anche nei confronti di tutti gli altri atti “detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (art.22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990); e tali sono, indubbiamente, quelli registrati nel protocollo comunale.

Si precisa, infine, che deve ritenersi fondata anche la richiesta di alcuni consiglieri comunali di avere la copia completa dei progetti e degli atti delle gare di affidamento di tutte le opere contenute nel piano delle opere pubbliche del 2003 e 2004.

A tale conclusione induce anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 eseguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso — da dimostrare — che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.”

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D’altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della

proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

*ALLA PROVINCIA DI**.....**.....**c.a. Segretario Generale*

OGGETTO: *Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere provinciale*

Con nota n. 0005918 del 9 febbraio 2006 il Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale di ha esposto alla scrivente Commissione di avere ricevuto un'istanza di un consigliere provinciale diretta ad ottenere copia della documentazione relativa ai verbali del nucleo di valutazione della dirigenza e alla liquidazione della retribuzione di risultato dei dirigenti, richiedendo un parere in merito alla legittimità della suddetta istanza in considerazione della vigente normativa concernente la protezione dei dati personali.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere provinciale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali e provinciali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il

profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificerebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere provinciale di poter ottenere il rilascio delle copie richieste.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

In particolare, il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Tuttavia, "quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane

l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconoscitogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso spesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere provinciale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Roma 20 dicembre 2006

Il Presidente

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

*Al Centro per i Diritti del Malato
Ospedale
Via
.....*

Oggetto: Richiesta chiarimenti

Con nota in data 29.10.2006, il Centro per i diritti del Malato ha chiesto chiarimenti sul parere reso da questa Commissione in data 9.10.2006, riguardante un'istanza di accesso proposta dal sig. al Presidente del Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di

Con il parere suddetto, la Commissione ha affermato il diritto di accesso del sig. al provvedimento di archiviazione da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine, precisando però che l'istanza stessa era inammissibile "in ordine al contenuto del colloquio, posto che non si deduce neppure che questo sia stato riprodotto in specifico atto".

Con la nota del 29.10.2006, il Centro per i diritti del Malato chiede alla Commissione chiarimenti e, specificatamente, a) se la legge n. 241 del 1990 si applica anche agli ordini professionali; b) quali rimedi possono esserci nel caso in cui i suddetti ordini "potrebbero non riprodurre in atto il colloquio o l'istruttoria, per non doverlo consegnare in caso di richiesta, limitando di fatto e concretamente il diritto di accesso".

Al riguardo, questa Commissione osserva quanto segue.

Come si evince chiaramente dalla stesso parere di questa Commissione in data 9.10.2006, agli ordini professionali si applica senza dubbio la normativa riguardante l'accesso ai documenti amministrativi, come ribadito da ultimo dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza 5 dicembre 2006 n. 7111.

Per quanto riguarda , poi, il problema della mancata riproduzione in un atto di un colloquio o dell'istruttoria, si osserva che l'accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi e cioè, secondo

il disposto dell'art. 22 legge 7 agosto 1990 n.241, lett. d) "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale". E, sul problema dell'obbligo di redigere comunque un atto scritto, si osserva che l'art.2 della citata legge n. 241 dispone espressamente che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso".

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

*Ministero dell'Interno
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
Via del Viminale n. 1
00185 Roma*

Oggetto: parere sulla richiesta di accesso a deliberazioni del Consiglio dei Ministri e della Relazione predisposta dalla commissione d'accesso all'Asl

La scrivente Commissione, nella seduta del 28 giugno 2006, avendo ritenuto che la relazione della commissione di accesso sugli atti della Asl potesse essere strumentale alla cura in giudizio dei diritti della signora, aveva chiesto al Ministero dell'Interno di trasmetterle la relazione in esame e di esprimere il proprio avviso circa l'esistenza di eventuali esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e di prevenzione o repressione della criminalità ostative all'accesso.

Al riguardo il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 15967/43/ASL del 7 novembre 2006, afferma che i "documenti richiesti sono rivolti ad accertare l'eventuale sussistenza di sintomi d'infiltrazione mafiosa nell'ambito della vita amministrativa dell'ente per l'adozione del conseguente provvedimento di scioglimento degli organi e di nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente". Di conseguenza, prosegue il Ministero, il documento in oggetto attiene ad un procedimento che esula dalla sfera d'interesse diretto della signora In altri termini, la relazione della commissione d'accesso fa parte di un procedimento che non coinvolge né direttamente né indirettamente la signora Osserva inoltre, il Ministero dell'Interno, che i documenti in esame rientrano tra le categorie di documenti esclusi dal D.M. n. 415 del 1994, ed, in particolare, tra quelli indicati nell'art. 3, comma 1, lett. a), b) e m).

Pertanto, la Commissione ritiene fondate le osservazioni del Ministero dell'Interno, il quale in base ad una lettura sistematica delle norme citate ed in considerazione della connessione del documento richiesto ad indagini di polizia in corso di svolgimento, esprime l'avviso che il documento in esame non sia ostensibile.

Roma 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE